



**Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

R.G.L. n. 1160 / 2015

Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al 1160 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 , vertente

TRA

[redacted] con l'avv.to BROCCOLI MARIA DOLORES ;

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA con la dr.ssa [redacted] ex art. 417-bic c.p.c.;

resistente

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente ha agito in questa sede al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto emesso in data 29.01.2015 comminato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo – Scuola Infanzia, primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado, Distretto Scolastico [redacted], lamentando sia l'illegittimità dei procedimenti



disciplinari e della conseguente sanzione comminatale per violazione dell'art. 55bis, comma secondo, DLgs 165/2011, sia l'infondatezza nel merito delle contestazioni poste a fondamento della stessa nello specifico deducendo la violazione del requisito di specificità e contestando infine la fondatezza della condotta addebitatale.

Il M.I.U.R. resistente, costituitosi in giudizio tramite i propri funzionari, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda chiedendone il rigetto.

La causa di natura squisitamente documentale è stata decisa, previo deposito di note autorizzate, all'udienza del 14 giugno 2016 mediante lettura di separato dispositivo.

Occorre premettere, quanto alla lamentata violazione dell'art. 55 bis richiamato, che l'articolazione temporale del procedimento disciplinare non è in contestazione: la difesa del MIUR infatti, lungi dal contestarne la tempistica, suggerisce una lettura della norma che, in ragione dell'effettivo esercizio di difesa compiutamente espletato dalla ricorrente, debba condurre al superamento della dedotta intervenuta decadenza dallo ius poenitendi.

Orbene se questo poteva essere valido argomento (peraltro più volte impiegato anche dalla giurisprudenza di legittimità, come osservato anche dal MIUR) per valutare l'impatto della inosservanza dei limiti temporali sulla corretta instaurazione e prosecuzione del procedimento medesimo prima della c.d. "riforma Brunetta", osserva questo giudice che, a seguito dell'entrata del DLgs 150/2009, si registra un radicale mutamento nella natura del procedimento stesso.

Invero il Legislatore, nell'evidente finalità di dare certezza giuridica e di garantire la definizione tempestiva dei procedimenti disciplinari, ne ha – in primo luogo – sancito la natura di norme imperative inderogabili, la cui violazione comporta quindi la nullità dell'intero procedimento disciplinare e che non possono essere in alcun modo derogate dalla contrattazione collettiva.

Ha poi previsto termini di decadenza (operanti sia in danno del datore di lavoro che del lavoratore) in seno alla procedura – che qui rileva – disciplinata dall'art. 55 bis.

In particolare il datore di lavoro ha il preciso onere:



- di contestare per iscritto, entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta notizia di comportamenti censurabili, le condotte disciplinarmente rilevanti al dipendente;
- di convocare, con un preavviso di almeno dieci giorni, il dipendente (con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato) per il contraddittorio;
- di concludere il procedimento entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito.

La rigida e predeterminata scansione temporale è altresì comprovata dalla necessità che, in caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, il termine per la conclusione del procedimenti è prorogato in misura corrispondente.

Il lavoratore ha invece lo specifico onere di presentarsi entro il termine stabilito a sua difesa, ovvero – se non intende farlo - di inviare una memoria scritta o, da ultimo, di formulare motivata istanza di rinvio, con la conseguenza che il procedimento prosegue con uno slittamento del termine legislativamente indicato per la sua conclusione pari al concesso differimento.

La norma prevede espressamente che la violazione dei termini stabiliti comporta, per l'amministrazione (quelli quindi previsti per la contestazione dell'addebito, per la convocazione del dipendente e per la conclusione del procedimento disciplinare), la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

La decadenza opera quindi per tutti i termini, senza che il legislatore operi alcuna distinzione tra essi.

Il piano tenore letterale della norma non lascia margini a diverse interpretazioni che muoverebbero da un insanabile contrasto con il significato testuale della disposizione. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di censura, la domanda deve trovare accoglimento, con la conseguente declaratoria dell'intervenuta decadenza dall'azione disciplinare e conseguente annullamento del provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto emesso in data 29.01.2015 comminato dal Dirigente



Scolastico dell'Istituto Comprensivo – Scuola Infanzia, primaria, Secondaria di primo grado, Secondaria di secondo grado, Distretto Scolastico , in danno della ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

- accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare comminata alla ricorrente con nota Prot- ris. N. 68 del 28.01.2015;
- condanna il MIUR alla corresponsione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1550,00 oltre Iva e CPA come per legge;

Così deciso in Cassino il 14 giugno 2016

Il Giudice

Annalisa Gualtieri

